

Regolamento per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

Art. 1 - DIRITTO ALL'ISCRIZIONE

1. Qualsiasi persona sottoposta a misura restrittiva della libertà personale (in esecuzione penale interna ed esterna) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può immatricolarsi o iscriversi ai Corsi di Studio dell'Università degli Studi Roma Tre di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ottemperando a quanto disposto dal Regolamento stesso.

2. Le procedure di immatricolazione e di iscrizione devono essere svolte nel rispetto delle scadenze previste per le iscrizioni alle prove di ammissione/valutazione, ove previste, e per le iscrizioni ad anni successivi.

3. Il compimento degli studi universitari è agevolato attraverso la previsione di servizi di tutorato erogati dall'Ateneo Roma Tre in sede e/o negli Istituti penitenziari del Lazio, secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro stipulata con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Lazio (di seguito denominato PRAP del Lazio) e con il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio (di seguito denominato Garante).

Art. 2 – SCELTA DEL CORSO DI STUDIO

1. I Corsi di Studio ai quali le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale possono immatricolarsi o iscriversi sono quelli per i quali è possibile definire un percorso formativo che, in considerazione della specifica posizione del richiedente, sia idoneo a consentire l'acquisizione di tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale.

2. Qualora in Ateneo siano attivi Corsi di Studio omologhi, di cui uno sia erogato in modalità a distanza, la persona sottoposta a misura detentiva sarà immatricolata o iscritta al Corso attivato in modalità a distanza, a condizione che l'Amministrazione Penitenziaria autorizzi la frequenza in tale modalità mettendo a disposizione gli strumenti necessari.

3. I Corsi di Studio di cui ai commi 1 e 2, sono stabiliti dalle strutture didattiche competenti ed elencati nel sito web di Ateneo.

4. La Struttura Didattica competente può stabilire, per i Corsi di Studio di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti riservati a studenti sottoposti a misura restrittiva della libertà personale.

Art. 3 - ATTIVITÀ FORMATIVE ATTIVATE IN MODALITÀ A DISTANZA

1. Qualora nell'ambito del Corso di Studio prescelto siano attivati insegnamenti erogati in modalità a distanza, fatta salva la condizione di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, lo studente deve inserire tali insegnamenti, ove congrui, nel proprio piano di studi.

2. Nei casi indicati al comma 1 del presente articolo e al comma 2 dell'art. 2, l'autorizzazione all'accesso ai canali di comunicazione richiesti per le attività formative erogate in modalità a distanza dovrà essere comunicata al referente amministrativo dell'Ateneo prima di procedere alla immatricolazione o iscrizione dello studente.

Art. 4 – CONTRATTO PART-TIME

Lo studente che sia sottoposto a misura restrittiva della libertà personale sarà adeguatamente informato e supportato nelle procedure di iscrizione in qualità di studente part-time, ai sensi del “Regolamento quadro di Ateneo dei contratti degli studenti part-time”.

Art. 5 - PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO (ESAMI)

1. La direzione dell’Istituto penitenziario, nei casi di studenti detenuti, assicurerà la pubblicità delle prove di esame e di eventuali prove di valutazione intermedie presso la sede di detenzione.

2. Lo studente presenterà la richiesta di sostenere l’esame alla Direzione dell’istituto detentivo, che la farà pervenire, anche per il tramite dell’Ufficio del Garante, via fax o e-mail al referente amministrativo individuato ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.

3. Il Responsabile della struttura didattica competente nomina la Commissione d’esame, composta da almeno due membri. In deroga a quanto prescritto dal Regolamento Didattico di Ateneo, se la prova si svolge presso la sede di detenzione dello studente, il Presidente della Commissione d’esame può non essere il docente ufficiale dell’insegnamento. Il Responsabile della struttura didattica fissa altresì il giorno e l’ora in cui la Commissione è disponibile a recarsi presso l’Istituto di penitenziario sede di svolgimento della prova stessa.

4. Il referente della struttura didattica comunica alla Direzione dell’Istituto penitenziario, anche per il tramite dell’Ufficio del Garante, le disponibilità della Commissione per lo svolgimento dell’esame nella data fissata e chiede conferma del nulla osta. L’Istituto penitenziario conferma contestualmente al nulla osta le procedure per l’autorizzazione all’ingresso dei membri della Commissione.

5. Le prove di valutazione intermedie, se previste, seguiranno le stesse regole delle prove d’esame.

Art. 6 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Lo studente presenterà la richiesta di ammissione all’esame di laurea alla Direzione dell’istituto detentivo, che la farà pervenire, anche per il tramite dell’Ufficio del Garante, via fax o e-mail al referente amministrativo individuato ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento. La richiesta dovrà riportare l’indicazione di eventuali istanze di permesso per sostenere l’esame di laurea al di fuori della sede di detenzione.

2. Per quanto riguarda la nomina della commissione e la tipologia della prova finale vale quanto prescritto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Per le procedure relative allo svolgimento della prova finale presso la sede di detenzione si segue quanto stabilito dall’art. 5, commi 1, 3 e 4, del presente Regolamento.

Art. 7 - SPESE DI TRASPORTO

1. Le spese di trasporto dei commissari delle prove di valutazione, dei docenti o tutori per lo svolgimento di eventuali attività didattiche nella sede detentiva entro il Comune di Roma, previa autorizzazione della struttura didattica competente, sono a carico della medesima e vengono rimborsate sulla base della relativa documentazione.

2. È previsto un rimborso spese a favore dei membri delle Commissioni di valutazione in caso di missione svolta fuori del Comune di Roma. Tale rimborso, effettuato sulla base della relativa documentazione, è a carico del bilancio centrale di Ateneo.

Art. 8 – TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

1. Gli studenti di cui al presente Regolamento sono tenuti alla corresponsione di tasse e contributi universitari nella misura di quanto previsto, in relazione alla loro particolare condizione, dal Regolamento Tasse e Contributi Studenti di Roma Tre.

2. Gli studenti sono agevolati nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica necessaria ai fini dell'inquadramento nelle fasce contributive, attraverso apposite procedure concordate tra l'amministrazione penitenziaria e i referenti amministrativi.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione stipulata con il PRAP del Lazio e con il Garante, gli studenti saranno esonerati dal versamento della tassa regionale. Il Garante comunicherà prima dell'inizio di ogni anno accademico l'elenco degli studenti per i quali provvederà al versamento della tassa regionale.

Art. 9 – REFERENTI AMMINISTRATIVI

Sono referenti amministrativi per l'attuazione delle attività connesse all'immatricolazione e allo svolgimento della carriera degli studenti di cui al presente Regolamento i responsabili degli uffici di Segreteria Studenti delle strutture didattiche presenti in Ateneo.

I recapiti degli uffici sono pubblicati sul Portale dello Studente: <http://portalestudente.uniroma3.it>.

I nominativi dei referenti saranno comunicati al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico.

Art. 10 – REFERENTI DIDATTICI

Ogni struttura didattica competente dell'Ateneo provvede a nominare un proprio referente didattico per lo svolgimento della carriera scolastica degli studenti di cui al presente Regolamento. I nominativi dei referenti saranno comunicati al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico.